

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE

L'anno duemilaundici e questo giorno del mese di in Montescudaio nella sede dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani

TRA

1. **Fabrizio Burchianti**, nato a Cecina il 05/07/1979 in qualità di Sindaco del Comune di Casale Marittimo, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n.32 del 16/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00371450503);
2. **Federico Lucchesi**, nato a Pisa il 05/08/1971 in qualità di Sindaco del Comune di Castellina Marittima, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzata con atto del C.C. n.23 del 16/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00140390501);
3. **Mauro Gruppelli**, nato a Milano il 06/12/1955 in qualità di Sindaco del Comune di Guardistallo, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n.24 del 16/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00172350506);
4. **Aurelio Pellegrini** nato a Montescudaio il 02/01/1951, in qualità di Sindaco del Comune di Montescudaio, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n.27 del 16/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00396860504);
5. **Ghero Fontanelli**, nato a Riparbella il 03/02/1950 in qualità di Sindaco del Comune di Riparbella, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n.70 del 28/09/2011, esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.00344970504);

E

L'UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI, (P.I. e codice fiscale 02855851206); costituita con atto n. del e rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Mauro Gruppelli nato a Milano il 06/12/1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, il quale agisce in nome e per

conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n.2 del 06/12/2011.

PREMESSO CHE

- Comuni di Castellina Marittima, Montescudaio, Riparbella, Guardistallo, Riparbella, Casale Marittimo in data 3 novembre 2011 hanno costituito l'Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani ai sensi dell'articolo 1 al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione e coordinamento;
- ai sensi dell'art 10 dello Statuto l'Unione di comuni svolge a decorrere dalla data del 30.12.2011 le funzioni, i servizi e i compiti attinenti le funzioni fondamentali di cui all'art.9, comma 1, lettere b) e c) relative alla polizia locale e istruzione pubblica, per tutti i comuni dell'unione.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione dei Comuni "Colli Marittimi Pisani" delle competenze, delle funzioni e gestione, in forma associata, delle attività attinenti alla funzione fondamentale dell'istruzione.

Lo scopo della presente convenzione è quello di rendere più efficiente il servizio reso in materia di educazione, insegnamento, scuola e formazione.

In particolare, a scopo indicativo, sono trasferite all'Unione le attuali competenze comunali riguardanti:

- programmazione ed esercizio dei servizi erogati, direttamente o attraverso terzi, di nidi d'infanzia, ludo baby e scuola materna comprendenti l'educazione, l'insegnamento e la formazione;
- coordinamento tra i soggetti che esercitano la funzione educativa e di formazione in modo tale da rendere coordinate e sinergiche le singole azioni all'interno del territorio dell'Unione;
- programmazione ed esercizio dei servizi ausiliari a quelli educativi e di insegnamento quali ad esempio quelli di trasporto scolastico, mensa, supporto ad alunni portatori di handicap, sia in termini di appoggio scolastico che di fornitura ausili, supporto al diritto allo studio e manutenzione degli edifici scolastici;

- definizione e realizzazione dei progetti di sviluppo e innovazione riguardanti l'educazione, l'insegnamento, la scuola e la formazione;
- gestione e titolarità dei rapporti economici con l'utenza derivanti dall'erogazione dei servizi di cui sopra esercitati direttamente dall'Unione;
- tutte le attività ritenute necessarie in termini di governo e di gestione per assicurare i livelli di servizio e di soddisfazione dell'utenza richiesti;

L'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e attività, riguardanti le materie oggetto del trasferimento, esercitate dai Comuni conferenti, subentrando nei rapporti che i Comuni stessi hanno, in tali materie, con soggetti terzi.

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa iniziale corrispondente a quanto indicato dalla prima ipotesi di progetto organizzativo dell'Area dei Servizi Educativi e Scolastici adottata dalla Giunta dell'Unione che viene adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia.

L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa avvalendosi del personale dei Comuni conferenti secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

Fino alla emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, applicando su ciascun territorio comunale i regolamenti di accesso e di determinazione delle rette che ciascun Comune conferente applica al momento del trasferimento delle materie.

L'attuazione di tali servizi avverrà gradualmente sulla base degli indirizzi dei Comuni.

ART 2 - SEDI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Viene costituito il servizio "Servizi Educativi e Scolastici" dell'Unione con sede operativa negli uffici dell'Unione. Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell'Unione.

Più precisamente il servizio verrà esercitato all'interno di una struttura di back-office deputata all'implementazione dei programmi di sviluppo delle tecnologie informatiche e all'esecuzione e coordinamento delle funzioni di cui all'art. 1. Presso i singoli comuni, saranno individuati dei referenti che possano fungere da interfaccia con il centro operativo dell'Unione, in modo da verificare e canalizzare opportunamente le diverse richieste di supporto e assistenza.

L'organizzazione complessiva del servizio sarà comunque definita, nelle sue linee generali, dalla Giunta dell'Unione, spettando al Responsabile incaricato l'adozione dei provvedimenti organizzativi di dettaglio necessari al regolare funzionamento del servizio.

ART. 3- DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale dei “Servizi Educativi e Scolastici” dell'Unione è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti i “Servizi Educativi e Scolastici” è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche e amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi al servizio in oggetto.

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione ed alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 6 - DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica necessaria per la gestione dei “Servizi Educativi e Scolastici” dell'Unione verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione.

ART. 7 – BENI STRUMENTALI

L'Unione dei Comuni all'atto del trasferimento esercita le competenze, funzioni, e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in comodato d'uso gratuito gli immobili, o porzioni di essi, in cui vengono esercitate le funzioni oggetto della presente convenzione conferite all'Unione;

- in comodato d'uso gratuito i beni mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature tecniche e ludiche ed ogni altro mezzo destinato dai singoli Comuni, che rimangono proprietari, all'esercizio delle funzioni in oggetto;

Il trasferimento all'Unione in comodato d'uso gratuito dei beni immobili, mobili attrezzature e strumentazioni avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate;

tutti i beni concessi in comodato d'uso gratuito all'Unione per l'esercizio delle funzioni conferitegli dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni cui sono adibiti.

L'Unione provvederà a condurre i beni concessi in comodato d'uso gratuito con cura e diligenza e provvederà a tutte le spese per la manutenzione ordinaria dei beni.

In particolare attengono alla manutenzione ordinaria, la manutenzione ordinaria degli immobili oltre alle spese per la sostituzione di mobili arredi, attrezzature, strumentazioni ed apparecchiature che nel corso del loro utilizzo da parte dell'Unione si rendessero non più funzionali all'uso, in relazione a quanto necessario per il buon esito dell'esercizio delle materie conferite.

Le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza rimangono in capo ai Comuni conferenti, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati.

La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi in comodato d'uso all'Unione, è a carico dei Comuni.

La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 8 – RAPPORTI ECONOMICI

In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito del bilancio di previsione annuale dell'Unione, suddiviso per servizi e funzioni, sulla base di un piano adottato dalla Giunta dell'Unione.

L'Unione delibera il proprio Bilancio preventivo coordinandolo con i Bilanci preventivi dei singoli comuni al fine di assicurare la coerenza e la necessaria interdipendenza.

I costi globali per l'esercizio delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

In particolare in merito ai trasferimenti si stabilisce quanto segue:

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati inizialmente ai Comuni conferenti, spettano all'Unione a partire dal 01.01.2012.

Nel caso in cui il trasferimento venga emesso ancora a favore dei Comuni conferenti, i Comuni stessi provvederanno a girocontare tali importi all'Unione.

L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

In merito ai proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in oggetto si stabilisce quanto segue: dal 1° Gennaio 2012 l'Unione è titolare di tutti i proventi derivanti dai servizi trasferiti all'Unione oggetto della presente convenzione quali ad esempio:

- rette degli asili nido
- rette delle scuole d'infanzia – refezione scolastica
- buoni pasto per i servizi di refezione scolastica delle scuole elementari e medie
- proventi dal trasporto scolastico
- proventi dai servizi di dopo scuola
- proventi mensa dei pasti consumati presso le strutture scolastiche dai dipendenti dell'Unione
- qualsiasi altro servizio a domanda individuale erogato dall'Unione per l'esercizio delle competenze, delle funzioni e attività inerenti le materie che i Comuni trasferiscono con la presente convenzione.

Le entrate relative all'esercizio delle funzioni di cui sopra e eventuali trasferimenti da altri Enti, introitati ancora dai singoli Comuni, dovranno essere girocontate a cura dei singoli Comuni all'Unione per la quota di spettanza.

È stabilito, inoltre, che l'Unione sostiene tutti i costi di funzionamento delle Unità operative territoriali attraverso le quali si articola l'esercizio delle competenze, funzioni e attività oggetto della presente convenzione.

I costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio dell'Unione, e trovano copertura con i trasferimenti specifici da parte dello Stato, delle regioni, delle province, o da altri soggetti, da parte dei Comuni conferenti e con i proventi dei servizi a domanda individuale erogati.

ART. 9 – RECESSO - REVOCA DEL SERVIZIO – SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste dallo Statuto.

ART. 10 – ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente.

L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'Ente Locale entrante.

Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione.

In tali casi, gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Segretario dell'Unione.

Il piano operativo e finanziario è aggiornato al momento dell'ingresso del nuovo ente.

ART. 11 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione in ordine alla gestione associata del servizio, anche se relative alla difforme o contrastante

interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al Foro di Livorno

ART 12- NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia e allo Statuto dell'Unione Colli Marittimi Pisani, in quanto compatibili.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comune di Montescudaio _____

Comune di Castellina Marittima _____

Comune di Riparbella _____

Comune di Guardistallo _____

Comune di Casale Marittimo _____

Unione dei Colli Marittimi Pisani _____